



Per

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Area Molo Vigliena della Darsena Petroli del
Porto di Napoli

Adeguamento del terminale esistente di carico e
scarico prodotti petroliferi per la movimentazione
e stoccaggio di GNL

INTEGRAZIONE VOLONTARIA ALLO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI DELLA CTVA
EMERSE DURANTE L'AUDIZIONE DEL 20/12/2022
RELATIVE ALLE MATRICI TERRENI E ACQUE DI
FALDA E ALLA GESTIONE MATERIALI DI SCAVO

Contratto WSP E&IS Italy S.r.l. n° 1-BH-0591E

WSP E&IS Italy S.r.l.
Via S. Caboto, 15 – 20094 Corsico- Milan – Italy
Tel. +39 02 4486 1 - Capitale Sociale i.v. € 190.000,00
Codice Fiscale/Partita IVA/Reg. Imprese Milano 12363640967 – R.E.A. MI N° 2656546
PEC: Environment.infrastructure@legalmail.it
Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario ISHDUAE – PEC: Invoices-woodplc@legalmail.it

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	ITER PREGRESSO E ATTIVITÀ DI INDAGINE ESEGUITE	4
2.1	RISULTATI DELLE INDAGINI	6
3	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA.....	11
4	GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO	13
4.1	TERRENI E MATERIALI DI RIPORTO	13
4.2	MATERIALI DI DEMOLIZIONE.....	14
5	MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA.....	15
6	PRECISAZIONI	16

FIGURE

FIGURA 2-1: PLANIMETRIA UBICAZIONE PUNTI D'INDAGINE	8
---	---

TABELLE

TABELLA 1: COMPARAZIONE SUPERAMENTI DELLE CSC RISCONTRATI NEI CAMPIONAMENTI DELLE ACQUE DI FALDA DALLE PROPONENTI E DA ARPAC NEI PIEZOMETRI S5P E S8P	10
TABELLA 2: SUPERAMENTI DELLE CSC RISCONTRATI NEL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA PRELEVATO NEL PIEZOMETRO S11P	10

1 PREMESSA

WSP E&IS Italy S.r.l. (di seguito WSP) è stata incaricata da Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (nel seguito "KUPIT") di redigere il presente documento per fornire alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (CTVA di seguito), emerse nel corso dell'audizione del 20/12/2022, relativamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'intervento impiantistico (ID_VIP 5953) finalizzato all'adeguamento del terminale di carico e scarico di prodotti petroliferi attualmente presente nell'area Darsena Petroli (all'interno del Porto di Napoli), proposto dalle Società KUPIT ed EDISON S.p.A. (di seguito EDISON e, insieme a KUPIT, "le Proponenti").

L'intervento prevede la realizzazione sul Molo Vigliena di alcune strutture atte allo scarico, stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL), in area demaniale (quindi, non di proprietà delle Proponenti). Tali interventi sono strategici ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 257/16 e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), comma 2-bis così come modificato dal D.L. 77/2021, art. 18 "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC" convertito in Legge il 29 Luglio 2021 (L. n. 108/21).

2 ITER PREGRESSO E ATTIVITÀ DI INDAGINE ESEGUITE

Su istanza delle Proponenti, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ex Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche - Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti (nel seguito, per brevità, MISE) con nota prot. n. 0000946 del 16/01/2020 ha convocato la Conferenza di Servizi Preliminare (art. 14, comma 3, Legge 241/90) per il 21/01/2020, al fine di valutare il Procedimento di autorizzazione all'installazione ed esercizio delle infrastrutture funzionali al progetto proposto.

In tale sede, la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE, con nota prot. 2631 del 21/01/2020, ha richiesto: *"visto che il progetto ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale e che sull'area oggetto di intervento non risulta avviata alcuna attività di caratterizzazione/bonifica (...omissis...). al fine di poter procedere con le valutazioni di competenza in ordine alle eventuali interferenze con le matrici ambientali (suolo e acque di falda) e/o in relazione agli interventi di messa in sicurezza/bonifica da realizzare, si chiede di specificare quali sono le caratteristiche dell'area oggetto di intervento"*.

Il giorno 21/02/2020, presso il MiTE si è tenuto un Tavolo tecnico cui hanno partecipato rispettivamente i rappresentanti della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, di EDISON e di KUPIT. A seguito di tale riunione, con nota Prot LNG/2-20/PV-RI del 26/02/2020, EDISON e KUPIT hanno informato il Ministero dello Sviluppo Economico che *"nel corso di un proficuo incontro svoltosi [...] presso la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM, le scriventi Società hanno proposto di procedere alla caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, applicando le previsioni dell'Art. 34 del D.L. 133/2014 e s.m.i, che prevedono di concordare il piano dettagliato di caratterizzazione con ARPA Campania, prima dell'esecuzione dei lavori"*.

Al fine di dare seguito alle previsioni del richiamato art. 34 del D.Lgs. 133/2014 e, dunque, concordare con ARPA Campania il piano dettagliato della caratterizzazione prima dell'esecuzione dei lavori, come anticipato alla DG RIA del MiTE, EDISON e KUPIT hanno pertanto presentato, in qualità di soggetto non responsabile, il documento denominato *"Adeguamento del terminale esistente di carico e scarico prodotti petroliferi per la movimentazione e stoccaggio di GNL - Piano di caratterizzazione ex art.34 del D.L. 133/2014 e s.m.i."*, inviato da EDISON e KUPIT ad ARPAC con lettera prot. CVE/68/2020 del 13/05/2020.

ARPAC si è espressa sul suddetto parere attraverso l'emanazione di un parere istruttorio con nota prot. 0029953/2020 del 16/06/2020.

Come riportato al comma 4, del nuovo Art. 242-ter del D.Lgs. 15/2006 e s.m.i., introdotto dall'art. 52 del D.L. 76 del 16/07/2020: "a) **nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione**

dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.”

EDISON e KUPIT hanno pertanto presentato il documento “*Adeguamento del terminale esistente di carico e scarico prodotti petroliferi per la movimentazione e stoccaggio di GNL - Piano di indagini preliminari ex Art. 52 D.L. 76/2020*” (Wood, Luglio 2020), che riflette il mutato inquadramento normativo e che recepisce le richieste formulate da ARPAC. Il documento è stato trasmesso con nota prot. LNG/6-20/MC-MB del 30/07/2020, insieme alle risposte alle osservazioni di ARPAC.

In linea con il dettato normativo, i sondaggi sono stati ubicati in corrispondenza delle aree oggetto di scavo e non per ricercare le eventuali sorgenti di potenziale contaminazione del sito (ad es. in corrispondenza dei sottoservizi esistenti), attività in capo al soggetto obbligato ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Direzione Generale ARPAC ha preso atto del suddetto “*Piano di indagini preliminari ex Art. 52 D.L. 76/2020*” mediante nota prot. n. 0043187/2020 del 26/08/2020.

Successivamente, la Direzione Generale ARPAC ha approvato il documento “Piano Delle Attività Molo Vigliena” (inviato con Prot. n. 4692-2021 del 25/01/2021), con la prescrizione che venisse realizzato un terzo piezometro aggiuntivo a valle idrogeologica del sito.

EDISON e KUPIT hanno eseguito le indagini ambientali preliminari previste nel suddetto Piano in qualità di soggetto non responsabile, senza, quindi, l'assunzione di alcun obbligo e/o responsabilità rispetto alla potenziale contaminazione e all'esecuzione di eventuali successive attività ambientali.

I risultati delle indagini sono riportati nel documento “*Progetto di installazione di deposito costiero GNL nel porto di Napoli – Indagini di caratterizzazione ambientale in area Darsena Petroli*” (Tecnoin, 29/03/2021), trasmesso ad ARPAC con nota prot. LNG/05-21/MC-VI del 04/05/2021.

La Direzione Generale di ARPAC ha trasmesso, con nota prot. n. 0039280/2020 del 28/06/2021, gli esiti del parere di validazione ARPAC prot. n. 28936/2021 del 25/06/2021.

In data 08/07/2021 i tecnici ARPAC hanno effettuato un nuovo campionamento delle acque di falda prelevate dai piezometri S5P e S8P, in cui è stato concordato di ricercare i seguenti parametri:

- Ferro, Boro e IPA nel piezometro S5P;
- Arsenico, Alluminio, Boro e IPA nel piezometro S8P.

A fronte dei risultati ottenuti dal campionamento di luglio 2021, ARPAC ha trasmesso il parere di validazione prot. n. 54881/2021 del 13/09/2021.

Con nota prot. LNG/20-21/FM-RI del 5/11/2021 le Proponenti hanno presentato al Ministero per la Transizione Ecologica domanda di avvio del procedimento di valutazione di cui all'Articolo 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per interventi e opere di cui all'Articolo 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità individuate dal Decreto n.46 del 30 marzo 2021 della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE.

In particolare, nell'allegato A della suddetta istanza, sono stati trasmessi:

- Relazione su esiti indagini ambientali
- Relazione tecnica descrittiva delle opere di bonifica
- Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare
- Valutazione interferenze matrici ambientali e bonifica
- Valutazione incidenza intervento sul modello concettuale
- Valutazione su rischi per la salute

Ad oggi le Proponenti non hanno ricevuto alcun riscontro alla domanda.

2.1 Risultati delle indagini

Le risultanze della caratterizzazione preliminare del Molo Vigliena, riportate nel documento *“Progetto di installazione di deposito costiero GNL nel porto di Napoli – Indagini di caratterizzazione ambientale in area Darsena Petroli”* (Tecnoin, 29/03/2021), trasmesso ad ARPAC con nota prot. LNG/05-21/MC-VI del 04/05/2021, hanno evidenziato, per i campioni di terreno, che:

- in nessuno dei n. 22 campioni di terreno prelevati negli 11 sondaggi sono state rilevate eccedenze rispetto ai limiti di Tab. 1 – Col. B All.5 alla parte IV D.Lgs. 152/06.
- nei due campioni di Top Soil prelevati non sono state rilevate eccedenze rispetto ai limiti di Tab. 1 – Col. B All.5 alla parte IV D.Lgs. 152/06;

Nel corso delle indagini preliminari sono stati inoltre prelevati n. 11 campioni di materiali di riporto, sottoposti a test di cessione ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

Dal confronto con i limiti indicati dal medesimo DM 05/02/1998¹, è stato rilevato un superamento per il parametro Arsenico nel campione S4 CRIF (0-2m), dal confronto con i limiti previsti dal medesimo DM 05/02/1998.

¹ Come riportato nella Legge 108/2021 del 29/07/2021 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021 è subentrato un importante aggiornamento del D.Lgs 152/2006 ed inoltre è stata modificata la legge n. 28 del 24/03/2012 (conversione del DL n.2 del 25/01/2012) in materia di gestione materiali di riporto. Tale aggiornamento indica che la verifica della conformità dei materiali di riporto al test di cessione condotto

L'ubicazione dei punti d'indagine è riportata nella figura seguente

secondo le metodiche del DM 05/02/1998 sia da verificare rispetto ai limiti previsti dal medesimo DM 05/02/1998 e non più rispetto alla Tab. 2 All.5 alla parte IV D.Lgs. 152/06 (CSC acque di falda).




Figura 2-1: Planimetria ubicazione punti d'indagine

A fronte dei risultati ottenuti dal campionamento di luglio 2021, ARPAC, nel parere di validazione prot. n. 54881/2021 del 13/09/2021, ha concluso che:

*“Dai risultati delle analisi chimiche eseguite dalla parte e da Arpac si conferma la presenza di elevate concentrazioni nel piezometro denominato **SP5**, di **Arsenico** (10 volte superiore al limite della Tab.2 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06) il cui valore risulta essere anche superiore ai VFN indicati dal DD nn. 320 del 31/07/2020 e **Boro** (4 volte il valore limite) non riscontrati dalla parte perché l'analita non rientrava tra quelli stabiliti da ricercare.*

Analogamente ARPAC non riscontra, anche nella campagna successiva, i superamenti sugli IPA che invece sono stati rilevati dalla parte.

*Per il piezometro **SP8**, ARPAC, conferma la presenza di superamenti del **Ferro** rispetto alle CSC rispetto alla Tab.2 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, ma che rientra nei parametri dei VFN indicati dal DD nn. 320 del 31/07/2020 per il corpo idrico di “Napoli orientale”, e non si rilevano superamenti del Boro in precedenza riscontrato nei precedenti campionamenti.*

Analogamente ARPAC non rileva superamenti degli IPA riscontrati invece dalla parte.

Ciò posto, si conferma la presenza di contaminazione nelle acque sotterranee che transitano presso il sito oggetto di indagine, anche in considerazione dei valori di fondo approvati con D.D. della Regione Campania n. 320 del 31/7/2020 per i 10 corpi idrici sotterranei della Regione Campania.

Pertanto l'ARPAC, ai fini della elaborazione dell'Analisi del Rischio, prescrive di utilizzare i valori più cautelativi riscontrati sia dalla parte che da ARPAC.”

Le tabelle dei risultati delle analisi svolte dalle Proponenti, assieme alle relazioni di validazione trasmesse da ARPAC, sono riportate nell'Istanza di avvio del procedimento di cui all'Art. 242-ter, c. 1, D.Lgs. 152/2006 (cfr Allegato 1.1 – Relazione su esiti indagini ambientali).

Nelle seguenti tabelle 1 e 2 sono riassunti rispettivamente:

- i superamenti riscontrati da ARPAC e dalle Proponenti nei campioni prelevati dai piezometri S5P e S8P, in contraddittorio il 11/02/2021 e dai tecnici ARPAC il 08/07/2021,
- i superamenti rilevati dalle Proponenti nel campionamento del piezometro S11P, effettuato il 15/03/2021.

Tabella 1: Comparazione superamenti delle CSC riscontrati nei campionamenti delle acque di falda dalle Proponenti e da ARPAC nei piezometri S5P e S8P

	CSC (D.Lgs. 152/06 - parte IV - All.5 - Tab. 2)	Proponenti Feb'21 µg/L	Arpac Feb'21 µg/L	Arpac Lug'21 µg/L	Proponenti Feb'21 µg/L	Arpac Feb'21 µg/L	Arpac Lug'21 µg/L
Piezometro		SP5			SP8		
Arsenico	10	1,29	22	100	2,91	4,79	
Alluminio:	200	239	13,1	<2	122	19,4	
Ferro	200	226	315		177	267	512
Manganese	50	206	147		137	147	
Boro	1000		1104	4018		335	938
Benzo(A) Pirene	0,01	<0,005	0,003	<0,002	0,2	0,005	<0,002
Benzo(g,h,i) perilene	0,01	0,04	<0,002	<0,002	0,02	<0,002	<0,002
Dibenzo(a,h) antracene	0,01	0,03	<0,002	<0,002	0,03	<0,002	<0,002
Sommatoria aromatici	0,1	0,36	<0,04	<0,04	0,1	<0,04	<0,04

Tabella 2: Superamenti delle CSC riscontrati nel campionamento delle acque di falda prelevato nel piezometro S11P

S11P	Proponenti Mar'21 µg/L
Ferro	772,90
Manganese	226,63

3 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA

A proposito dello stato di qualità delle acque sotterranee, si ricorda che in seguito all'approvazione del "Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli dei siti di proprietà Kuwait di Napoli" (URS, Gennaio 2008), autorizzato con Decreto prot. n. 0000314/STA del 27/07/2015, KUPIT e Kuwait Raffinazione e Chimica (KRC) hanno aderito all'Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale" del 15 novembre 2007, sottoscrivendo con il MATTM – in data 3 agosto 2011 - uno specifico "Contratto di Transazione" quale proprietario non responsabile della contaminazione.

L'art. 3 del citato Accordo di Programma prevedeva l'assunzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte (tra le quali il Ministero dell'Ambiente ed il Commissario di Governo per le Bonifiche e la tutela delle acque) - dell'impegno a realizzare:

"gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, al fine di impedire in via definitiva ogni ulteriore diffusione incontrollata dei contaminanti all'esterno delle singole aree ricomprese nel sito", con la precisazione che: "per la messa in sicurezza delle acque di falda sono attuati i seguenti interventi: a) progettazione e realizzazione dell'intervento di confinamento in grado di impedire la fuoriuscita delle acque inquinate verso l'area marino-costiera antistante il sito (...) b) progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di collettamento, trattamento e recupero delle acque di falda contaminate".

Ai sensi dell'art. 14 c. 2 del citato Accordo di Programma, si prevedeva inoltre che:

"con l'atto di transazione, la parte pubblica si impegna a:

- a. progettare, realizzare, gestire gli interventi di cui all'art. 3 per mettere in sicurezza e bonificare le acque di falda, il cui costo è stimato in 70.000.000,00 euro;*
- b. attestare, in base all'avvenuto adempimento degli obblighi assunti dal privato, la liberazione del medesimo dagli obblighi alla messa in sicurezza in relazione alle aree interne al sito"*

Nel contratto di transazione in commento, si legge poi che le Società KUPIT Spa e KRC Spa, pur ritenendo di avere adempiuto – quali soggetti interessati non responsabili - i propri obblighi e le prescrizioni imposte dalle P.A. competenti, si sono dichiarate disponibili - nell'ambito dell'accordo transattivo e senza alcun riconoscimento di responsabilità - ad "offrire il proprio contributo economico affinché sia attuata dalla parte pubblica la messa in sicurezza e la bonifica della falda (...) in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo di Programma".

Dunque, la transazione è stata siglata "a tacitazione di qualunque pretesa, diritto e/o azione del MATTM e/o di terzi in relazione all'inquinamento, direttamente o indirettamente ascrivibile e/o imputabile alle Società in relazione alla proprietà, detenzione, utilizzo, custodia e/o gestione da parte

loro del Sito e/o delle altre Aree, ovvero a qualunque titolo e/o ragione (...), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo:

- I. ogni futura pretesa recuperatoria degli oneri sostenuti dallo Stato per la realizzazione dei futuri interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, tramite le opere pubbliche previste dall'Accordo di Programma e da suo Allegato al fine di impedire ogni diffusione dei contaminanti all'esterno delle singole aree ricomprese nel sito di interesse nazionale di Napoli Orientale (...)*
- II. la pretesa di risarcimento del danno ambientale conseguente – ad avviso della parte pubblica – all'inquinamento della falda sottostante, delle acque superficiali e dei sedimenti facenti parte e circostanti il sito di interesse nazionale oggetto dell'intervento di messa in sicurezza previsto dall'Accordo di Programma” (cfr. art. 2 Transazione).*

L'obbligo assunto dalle Società - in via solidale - è consistito nel mettere a disposizione (con le modalità ed i tempi indicati nell'accordo transattivo) ingenti somme “a titolo di risarcimento e/o riparazione del preteso danno ambientale (...) e a titolo di contributo forfettario (...) per l'effettuazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti delle opere di cui alla transazione” (art. 2, punto 2.1).

In forza dell'art. 5 del contratto, le Società sono state “integralmente manlevate da qualsivoglia pretesa formulata da qualsivoglia Autorità o Ente Pubblico o Ente territoriale (Regione, Provincia e Comune) in relazione alla progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del SIN riguardanti - tra gli altri - la falda acquifera, le acque superficiali ed i sedimenti marini prospicienti il sito medesimo”.

Nell'Accordo di programma e nell'annesso Accordo transattivo rientrano a pieno titolo anche le aree portuali oggetto dell'intervento impiantistico in questione².

In esecuzione di tali Accordi è stato corrisposto da Q8 un importo complessivo di oltre 34 milioni di euro, rateizzato in 10 anni, ad oggi interamente versato.

² “All'interno del sito di interesse nazionale di Napoli Orientale le Società detengono, altresì, in regime di concessione alcune aree di proprietà demaniale, anch'esse considerate ai fini del presente atto transattivo, attribuite in uso alle Società per l'installazione e/o il mantenimento di opere, manufatti e impianti tecnici funzionali all'esercizio delle proprie attività, quali la Darsena Petroli, il fascio tubazioni oleodotto, i moli Vigliena e Progresso,....”

4 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

4.1 Terreni e materiali di riporto

Come previsto al comma 4, lettera c, del nuovo Art. 242-ter del D.Lgs. 15/2006 e s.m.i., introdotto dall'art. 52 del D.L. 76/2020, le attività di scavo saranno *“effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.”*

Diversamente da quanto indicato nell'Allegato 1.3 – Relazione tecnico – descrittiva delle opere da realizzare dell'Allegato A di istanza di avvio del procedimento di cui all'Art. 242-ter, c. 1, D.Lgs. 152/2006, anche alla luce dei risultati delle indagini eseguite, di cui al paragrafo precedente, il documento “Risposte alla Richiesta di integrazioni nell'ambito del Procedimento di Istruttoria VIA” Doc. N. P0020206-1-H3 Rev.0 del maggio 2022, ha chiarito che (cfr Par. 12 *PUNTO 11: RIFIUTI*)

“Con particolare riferimento al materiale di risulta delle attività di scavo (...omissis...) si conferma in tale sede l'ipotesi cautelativa dello SIA di gestione delle stesse come rifiuti, escludendo pertanto l'ipotesi di effettuare in fase successiva di progettazione la valutazione di un possibile parziale riutilizzo di tali materiali scavati in sito o extra sito ai sensi del D.P.R. n. 120/2017”

Analoga modalità di gestione (come rifiuti) è prevista per i terreni di riporto.

Si segnala che al punto 11 del citato documento Doc. N. P0020206-1-H3 Rev.0 del maggio 2022 sono anche stati forniti gli impianti di smaltimento di tali materiali, tutti in ambito regionale, chiarendo anche che i materiali saranno gestiti secondo le seguenti procedure e criteri a carattere generale:

✓ minimizzazione (qualora possibile) dei trasporti prediligendo impianti a breve distanza dal sito di intervento e preferibilmente ubicate nell'ambito territoriale provinciale;

✓ i mezzi di trasporto saranno in regola con quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa sui rifiuti e saranno attrezzati per evitare spandimenti;

✓ per il trasporto dei rifiuti (per gli specifici codici CER di interesse) ci si avvarrà di trasportatori dotati di idonea autorizzazione e di ditte specializzate regolarmente iscritte all'Albo trasportatori e smaltitori.

4.2 Materiali di demolizione

Anche i materiali derivanti dalle attività di demolizione delle strutture preesistenti propedeutici alla realizzazione degli scavi necessari per le fondazioni delle opere di adeguamento saranno gestiti in accordo alla normativa sui rifiuti (deposito temporaneo, caratterizzazione e conferimento ad impianto esterno di recupero/smaltimento).

5 MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA

In relazione alla richiesta emersa nel corso dell'Audizione del 20/12/2022, visti anche i risultati delle analisi eseguite sulla matrice acqua sotterranea di cui al Par. 2.1, le Proponenti confermano in questa sede, ad integrazione di quanto già proposto nel Capitolo 6 del SIA, la propria disponibilità ad eseguire un dedicato Piano di monitoraggio della matrice ambientale, attraverso i n. 3 piezometri esistenti S5P, S8P e S11P, nelle fasi ante-operam, corso d'opera e post-operam.

Il set analitico proposto per le acque sotterranee è il medesimo già approvato da ARPAC:

- Metalli (Al, Sb, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, TI, V, Zn);
- BTEXS;
- Idrocarburi Policiclici Aromatici;
- Idrocarburi Totali;
- MTBE;
- Piombo Tetraetile

6 PRECISAZIONI

Il presente documento è stato preparato da WSP unicamente per gli scopi previsti dal contratto che regola la prestazione del presente servizio. Nessun'altra garanzia, espressa o implicita, diversa da quella definita nel contratto, viene data da WSP in relazione ai contenuti oggetto del presente documento o su qualsiasi altro servizio fornito da WSP. Il presente documento non potrà essere utilizzato da terze parti senza il previo ed espresso accordo scritto di WSP.

Salvo quanto diversamente indicato nel presente documento, le valutazioni effettuate sono basate sulle informazioni ricevute da terzi in relazione alle quali WSP non assume alcun tipo di responsabilità. Qualora intervengano significative variazioni rispetto alle informazioni utilizzate relativamente al sito, il presente documento dovrà essere aggiornato.